



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del **28 gennaio 2021**,

premessi che

la legge 6 marzo 2001 n. 60 sulla difesa d'ufficio ha dato concreta effettività al principio secondo il quale il difensore d'ufficio può essere direttamente retribuito dallo Stato nell'ipotesi in cui il diretto interessato si sia reso inadempiente.

Infatti gli artt. 116 e 117 del DPR n.115 del 2002 impongono di riconoscere al difensore d'ufficio il diritto alla retribuzione poiché, diversamente opinando, si imporrebbe al professionista lo svolgimento di un'attività sostanzialmente gratuita

La facoltà di nominare un sostituto processuale da parte del titolare della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 102 cpp è possibile rispettando tuttavia le caratteristiche peculiari della difesa d'ufficio ossia l'immutabilità dell'incarico in capo al titolare della difesa d'ufficio.

Con la nomina a sostituto processuale ex art. 102 cpp si instaura un rapporto diretto fra il delegante, difensore d'ufficio titolare, ed il sostituto processuale di talché la liquidazione della parcella può essere richiesta esclusivamente dal primo e non dal sostituto processuale nominato ai sensi dell'art.102 cpp.

E' peraltro da escludersi che tale assunto costituisca una ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi tra il sostituto di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. e il sostituto, "con delega" del difensore d'ufficio o di fiducia, cui il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto.

Ed infatti, nel primo caso, stante l'assenza in udienza del difensore di ufficio o fiducia, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente; mentre, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto al compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante. Ne deriva l'impossibilità, per il sostituto, di agire direttamente nei confronti del cliente ai fini del recupero del credito professionale per l'attività svolta che rimane in capo al titolare della difesa, così come la successiva richiesta di liquidazione in caso di inadempienza.

delibera quanto segue

la richiesta di liquidazione della parcella relativa agli onorari spettanti al difensore d'ufficio deve essere presentata esclusivamente dal titolare della difesa d'ufficio e non dal sostituto processuale nominato ex art 102 cpp.

Il Consigliere Segretario
Avv. Nadia Germanà Tascona

Il Presidente
Avv. Vinicio Nardo